



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

*Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale*

Prot./AOODGAI/2674

Roma, 5 marzo 2013

Agli Uffici Scolastici regionali delle
Regioni Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
LORO SEDI

Alle Istituzioni Scolastiche delle
Regioni Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
LORO SEDI

e, p.c.: Al Capo Dipartimento per la
Programmazione
e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali
SEDE

Oggetto Fondi Strutturali europei 2007/2013. Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro.

Con nota Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012, questo Ufficio ha offerto chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e dal PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il "Codice degli Appalti"), dell'art. 267, comma 10 del DPR 207/2010 (il "Regolamento di Attuazione"), e dell'articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (il "Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche").

Con successiva nota del 29 gennaio 2013 Prot. AOODGAI/1261 sono state fornite ulteriori precisazioni in ordine alle forme di pubblicità delle diverse procedure di acquisto di beni e servizi.

Nell'ambito della prima nota, e segnatamente al punto 2, sono state rese alcune precisazioni in merito agli "acquisti in rete". All'epoca, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado erano stati espressamente esclusi, in forza dell'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'obbligo imposto a tutte le amministrazioni centrali e periferiche "di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro" di beni e servizi, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Come noto le convenzioni in parola sono contratti-quadro stipulati tra la CONSIP Spa e imprese precedentemente selezionate mediante procedure competitive; con tali accordi le imprese prescelte si impegnano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni che di tali prodotti necessitano.

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, attraverso la sola emissione di ordinativi di acquisto, ottengono i prodotti e servizi mediante adesione alle convenzioni-quadro, da parte di imprese già selezionate dalla CONSIP Spa mediante una gara ad evidenza pubblica.

Benché le Istituzioni scolastiche siano state inizialmente esonerate dall'obbligo di approvvigionarsi di detti beni e servizi utilizzando le predette convenzioni, questo Ufficio ha comunque suggerito, per ragioni di carattere pratico, di accedere alle convenzioni stesse, predisponendo gli ordinativi di fornitura per il tramite della CONSIP Spa.

Con legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", art. 1, comma 150, le parole "ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie" contenute nell'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state sostituite dalle seguenti: "ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni un universitarie".

A decorrere dal 1° gennaio 2013, pertanto, **anche le Istituzioni scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro.** Non è più rimesso alla discrezionalità delle singole Istituzioni scolastiche l'acquisto di beni e servizi mediante adesione alle più volte menzionate convenzioni, ma si configura come un vero e proprio **obbligo.**

L'utilizzo delle convenzioni può aversi indifferentemente per acquisti di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria.

I contratti stipulati in violazione dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro **sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;** ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto CONSIP e quello maggiore indicato nel contratto stipulato.

Per i beni e servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni-quadro ed in caso di motivata urgenza, le Istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisire mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione.

Per i contratti in corso (ovvero per i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della Legge di stabilità del 2013) ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni indicate nelle convenzioni-quadro, le Istituzioni scolastiche possono recedere previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

La documentazione attestante le circostanze di cui sopra dovrà essere conservata agli atti dell'Istituzione scolastica a comprova dell'avvenuto rispetto, in via prioritaria, delle procedure di acquisizione di beni e servizi mediante adesione alle convenzioni-quadro.

Tanto premesso il punto 2. "Precisazione sugli acquisti in rete" della nota Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012 deve intendersi sostituito con quanto sin qui esposto.

Sul piano operativo si ricorda che, per aderire alle convenzioni-quadro, è necessario accedere al portale www.acquistinretepa.it e seguire il percorso ivi indicato cliccando inizialmente sulla voce “programma”, cliccando poi la voce “strumenti” ed entrando, infine, nella “vetrina delle convenzioni”.

Con riferimento al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) si rappresenta che, quanto prima, saranno emanate le linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria attraverso il sistema di e-procurement.

Infine appare opportuno richiamare la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, recante all’art. 1, commi 15 e 16, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, gli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Il Dirigente
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi